VISTO l’articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;

VISTE le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;


VISTA la richiesta di riavvio del procedimento istruttorio con trasmissione delle integrazioni documentali, datata 9 gennaio 2020, presentata dal citato militare;

ESAMINATO l’Atto Costitutivo del sodalizio;

ESAMINATO lo Statuto della costituenda Associazione, come modificato a seguito degli interventi novellatori chiesti dal Gabinetto del Ministro con foglio n. M_D GUDC REG 2019 0041274 in data 5 settembre 2019 e dallo Stato Maggiore della Marina con foglio n. M_D MSTAT 0011507 in data 12 febbraio 2020;

VISTI i pareri favorevoli alla concessione dell’assenso ministeriale forniti dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dal Capo di Stato Maggiore della Marina e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

RITENUTI condivisibili i suddetti pareri;

CONSIDERATO che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l’assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le citate direttive del Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,
DECRETA

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari a carattere sindacale denominata "Sindacato Nazionale Guardiacoste - SI.N.A.G." è accolta, significando che eventuali future modifiche statutarie dovranno essere approvate mediante nuova decretazione ministeriale.

Roma li 0 3 SET, 2020

IL MINISTRO

Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).